



Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

## CONDIZIONI DI POLIZZA – ATTIVITA'

### **Definizioni comuni a tutte le garanzie**

Nel testo che segue si intende per:

#### **Assicurato**

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

#### **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo o in percentuale sulla somma assicurata che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Indennizzo o Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **Scoperto**

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale sull'importo indennizzabile/risarcibile a termini di polizza.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

#### **Società**

L'impresa assicuratrice.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

### **Art. 4 - Frazionamento del Premio**

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

### **Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

### **Art. 7 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.



#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di assicurazione in corso.

#### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

#### **Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata alla Società ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell' evento e l'importo approssimativo del danno. L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell' eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando la Società dell' eventuale ritrovamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 13 - Cose recuperate**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art. 14 - Limite massimo dell'Indennizzo**

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 C.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a indennizzare una somma maggiore della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

#### **Definizioni**

Nel testo che segue si intende per:

#### **Esplodenti**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

#### **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

#### **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

#### **Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.



### **Infiammabili**

Sostanza e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

### **Merci speciali**

Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, schiuma di lattice. **Non sono considerate merci speciali quelle facenti parte del prodotto finito.**

### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

## **BENI ASSICURATI**

### **Fabbricato**

I locali di proprietà od in locazione all'Assicurato adibiti all'attività indicata nella scheda di polizza, costituenti l'intero fabbricato - avente l'ubicazione indicata nella predetta scheda - od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), **esclusa l'area** ma compresi anche:

- opere di fondazione od interrato;
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle Società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della Società telefonica;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- antenne radio-televisive;
- cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

### **Contenuto**

Merci, macchinario e relativi accessori, attrezzature ed arredamento in genere dell'esercizio e dell'annesso ufficio e tutto quanto pertinente all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, mezzi di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- insegne e tende, anche esterne;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- veicoli in genere costituenti merci inerenti l'attività;
- denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- quadri ed oggetti d'arte;
- infiammabili;
- merci speciali;
- archivi, disegni, schede, dischi, nastri e supporti di dati in genere per elaboratori elettronici;
- mobilio e arredamento domestico in genere posto nei locali e relative dipendenze, adibiti a dimora dell'Assicurato, siti nello stesso immobile di cui fanno parte i locali dell'esercizio assicurato, (compresi apparecchi elettrodomestici quali: apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi, impianti di allarme e di segnalazione, videogiochi, personal computers e relativi accessori compresi i programmi in licenza d'uso, esistenti nei locali occupati dall'Assicurato e per uso abitativo) e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, nonché tende esterne, motori marini e natanti.

**Sono esclusi autoveicoli e motocicli non costituenti merci inerenti l'attività, nonché beni o quote di ammortamento di beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.**

### **Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, dai seguenti eventi:

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Esplosione e Scoppio **non causati da ordigni esplosivi**, ad eccezione di quelli che a sua insaputa siano presenti in locali adiacenti;
- d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- e) Ordine dell'Autorità, od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'Incendio;
- f) Urto di veicoli stradali e natanti, **non appartenenti**, od in uso, all'Assicurato od al Contraente, **purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua**;
- g) Caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- h) Onda sonora causata da aeromobile che supera la barriera del suono;
- i) Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi indicati nei punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.**  
Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in polizza:
- j) I costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzioni di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati, **sino alla concorrenza di € 2.600,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- k) I danni materiali e diretti al contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza entro il territorio di tutti gli stati europei, nell'ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi in qualità di espositore, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul contenuto per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**;
- l) I danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il fabbricato e di pertinenza dell'esercizio;



- m) I danni materiali e diretti subiti da merci non previste dalla categoria di esercizio identificata dal codice riportato in scheda di polizza, **nel limite del 10% della somma assicurata come "contenuto" con il massimo di € 15.000,00** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.
- n) Le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di € 60.000,00** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo; **resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come "tossici e nocivi" da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti;**
- o) Le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali indicati in polizza per consentire il ripristino degli stessi, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di € 16.000,00** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- p) Le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (**escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**) che dovessero gravare sull' Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all' epoca, **il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con un massimo di € 11.000,00** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

Ove risulti assicurato il fabbricato di proprietà di terzi (in luogo del rischio locativo) tutte le garanzie operanti per l'assicurazione incendio sono prestate per conto del proprietario. Resta fermo ed operante quanto previsto all'art. 37 - Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza.

#### **Art. 16 - Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- relativamente al Contenuto
  - per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori: **5% della somma assicurata con il limite di € 11.000,00;**
  - quadri ed oggetti d'arte: **€ 16.000,00 per singolo oggetto;**
  - **50% della somma assicurata con il limite di € 25.000,00 per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni.**

#### **Art. 17 - Esclusioni**

Sono esclusi dall' assicurazione i danni:

- a) verificati si in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "A Eventi eccezionali" se operante;
- d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- e) di smarrimento, furto o rapina;
- f) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "D - Fenomeno elettrico" se operante;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "C - Mercì in refrigerazione", se operante;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "F - Diaria giornaliera" se operante.

#### **Art. 18 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno**

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione "a valore a nuovo" ottenuto secondo i seguenti criteri:

**a1)** per il fabbricato (anche nel caso di rischio locativo) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, **escluso solo il valore dell' area;**

**b1)** per il contenuto (**escluse le merci**), si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per uso e qualità.

Pertanto la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare i beni distrutti o per riparare quelli danneggiati, deducendo solo il valore ricavabile dai residui.

Inizialmente il pagamento dell'indennizzo resta limitato al valore del fabbricato e del contenuto (**escluse le merci**) al momento del sinistro ottenuto applicando alla stima a valore a nuovo, come sopra regolata, un deprezzamento stabilito:

**a2)** per il fabbricato, in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione e all'uso;

**b2)** per il contenuto (**escluse le merci**) in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi o ritrovati.

Il supplemento di indennità a nuovo - pari alla differenza tra le stime a valore a nuovo, di cui ai punti a1) e b1) e le stime dei beni al momento del sinistro a seguito dell' applicazione del deprezzamento di cui ai punti a2) e b2) - verrà corrisposto:

- **a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**, salvo ritardi per legittimi impedimenti, trascorsi 30 giorni dal termine della ricostruzione o del rimpiazzo.
- **con un limite dell'indennizzo totale pari al triplo del valore del fabbricato e di ciascun bene costituente contenuto (escluse le merci), stimato al momento del sinistro.** Per quanto concerne capi di vestiario, biancheria personale e di casa, **la Società non potrà corrispondere importo superiore al 50% del valore stimato come in b2) , quale supplemento di indennità a nuovo.**

**Nel caso in cui il fabbricato, di "proprietà" del Contraente, sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato stimato come al punto a1), la Società pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la differenza tra la stima come al punto a1) e l'importo che costituisce l'indennizzo sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.**

**La determinazione del danno sulla base del "valore a nuovo" non troverà applicazione per gli esercizi inattivi, anche di fatto.**

Agli effetti dell' art. 38 (assicurazione parziale) si concorda che:

- qualora la somma assicurata sia inferiore al "valore a nuovo" dei beni assicurati, ma superiore al valore dei medesimi al momento del sinistro, la regola proporzionale verrà applicata solo sul supplemento di indennità a nuovo, nella misura data dal rapporto esistente tra la maggior somma assicurata rispetto al valore al momento del sinistro e l'intera differenza fra valore a nuovo e valore al momento del sinistro;
- qualora la somma assicurata sia uguale al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo;
- qualora la somma assicurata, aumentata del 10%, sia inferiore al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo e sull'importo del danno stimato verrà applicata la regola proporzionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 38.



c) Per le merci si stima il loro valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché il risparmio fiscale conseguente agli eventuali minori oneri dovuti all'Erario.

Per le sole merci vendute in attesa di consegna, che non siano assicurate dall' acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Per le cose speciali, comprese nel bene assicurato contenuto, viene indennizzato il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotti in relazione all' stato d'uso e di utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico, con il limite del 10% della somma assicurata sul bene stesso. Tale indennizzo verrà pagato soltanto dopo la riparazione o ricostruzione.

d) Per la diaria giornaliera viene indennizzato un importo pari a 1/360 dell'utile netto rilevato e delle spese di carattere fisso necessariamente sostenute dall' Assicurato nei 12 mesi antecedenti la data del sinistro, **con il limite indicato nella scheda di polizza**. Per i giorni nei quali l'inattività è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione.

Le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali vengono compresi nella valutazione del danno.

#### **Art. 19 - Anticipo dell'Indennizzo**

Fermo il disposto dell' art. 39, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo (determinato come previsto all'art. 18, **con esclusione del supplemento di indennità a nuovo**) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno - escluso quello relativo al ricorso terzi - non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate**. La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, **sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**. **L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.**

#### **Garanzie Aggiuntive**

**(Operanti solo se indicato il relativo premio sulla scheda di polizza)**

#### **A) Eventi eccezionali**

**(non operanti per la garanzia "ricorso terzi")**

**Eventi sociopolitici.** La Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esse trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. Se la durata dell' occupazione è superiore 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.

**Sono esclusi i danni:**

- **di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;**
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.**
- **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.**
- **La Società non indennizzerà per anno assicurativo una somma superiore all'80% della somma assicurata per la garanzia Incendio.**

#### **Eventi atmosferici**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati, dagli eventi sotto elencati **purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:**

- 1) Grandine
- 2) Vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
- 3) Cose abbattute e cose trasportate dal vento
- 4) Acqua penetrata all'interno del fabbricato:
  - a) attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
  - b) per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine e/o neve.

Sono compresi altresì - **con un limite di indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% del capitale assicurato per fabbricato di proprietà** - i danni ad installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende, insegne e relativi sostegni, **con un limite massimo di indennizzo pari a € 3.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo**; vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, col massimo di € 26.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Sono esclusi i danni:**

- **subiti dai beni all' aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da gelate e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificati si a seguito dei fenomeni di cui sopra. Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti dai beni all' aperto.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.**



### **Fumo**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 250,00.**

### **Sovraccarico di neve**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere.

**Sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento.**

**La garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.**

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 20% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 60.000,00 per ogni sinistro.**

### **B) Fuoriuscita di liquidi**

**(non operante per la garanzia "ricorso terzi")**

#### *Acqua condotta ed altri liquidi*

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici, pertinenti il fabbricato.

**Sono esclusi i danni:**

- derivanti da corrosione ed usura;
- derivanti da rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
- derivanti da guasti e/o rotture di automatismi e rilevatori degli impianti automatici di estinzione.

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ogni anno assicurativo un importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per ogni sinistro.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 250,00.**

### **Gelo**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture, del fabbricato, provocata dal gelo. **Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato;**

**Sono esclusi i danni:**

- derivanti da spargimento d'acqua causato da rotture di condutture installate all'esterno della costruzione od interrate;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 1.600,00 per sinistro e € 11.000,00 per anno assicurativo.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 100,00.**

### **Trabocco e rigurgito**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del fabbricato. **Sono esclusi i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 11.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 100,00.**

### **Spese di ricerca e di ripristino (operante solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)**

La Società, **in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie Acqua condotta ed altri liquidi, Gelo, Trabocco e rigurgito e Responsabilità civile verso terzi (art. 43 lett. a) per danni da spargimento di liquidi**, rimborsa:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

**Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 250,00.**

**In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 3 % della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 1.600,00 per sinistro e € 6.000,00 per anno assicurativo. In caso di coesistenza di danno da Acqua condotta ed altri liquidi o Trabocco e rigurgito o Gelo con Spese di ricerca e di ripristino sarà applicata un'unica franchigia di € 250,00.**

### **C) Mercii in refrigerazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguente agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 38.

**In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Società rimborsa entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il limite del 10% della somma assicurata.**

**La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.**

**La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.**



#### D) Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, **per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici. **Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati a resistenze elettriche, fonti di luce, valvole termoioniche, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione o da carenza di manutenzione.** La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto; **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 100,00.**

#### E) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell' art. 61.

#### F) Diaria giornaliera

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni da comprovata interruzione temporanea, totale o parziale, di attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'assicurazione incendio, purché operanti.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 17, la Società non risponde dei danni:

- a) conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
- b) imputabili all' impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall' autorità.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività, per uno o più sinistri per annualità assicurativa con esclusione dei primi tre giorni compreso quello del sinistro.

#### G) Assicurazione per conto di chi spetta

(sempre operante nel caso sia assicurato il fabbricato di proprietà di terzi – ex rischio locativo)

Relativamente al fabbricato, le garanzie di cui all'art. 15) vengono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Il diritto a percepire l'indennizzo spetta al proprietario, ma può essere esercitato soltanto dal Contraente. **In caso di sinistro, pertanto, il proprietario non avrà alcuna ingerenza nella nomina dei periti né azione alcuna per impugnare la perizia.**

**L'indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell'interesse soltanto se questi vi consenta espressamente.**

A tale proposito viene ribadito quanto espresso all'art. 37 – Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza – il Contraente si impegna, sin d'ora, in caso di sinistro, a fornire su richiesta della Società e/o dei Periti:

- nel caso di fabbricato in locazione: - copia del contratto di locazione / affitto;
- nel caso di possesso del fabbricato ad altro titolo:
  - a) dichiarazione del titolo di possesso dell'immobile;
  - b) dati identificativi della proprietà immobiliare e del proprietario avente diritto all'indennizzo.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

#### **Definizioni**

Nel testo che segue si intende per:

#### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### **Rapina**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### **Vetro anticrime**

Vetro stratificato costituito almeno da due lastre di vetro rigidamente accoppiate con interposto uno strato di materiale plastico (PVB) con spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure da un'unica o più lastre accoppiate di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

### **BENI ASSICURATI**

#### **Contenuto**

Merci, attrezzature ed arredamento in genere dell'esercizio e dell' annesso ufficio, purché pertinenti all'attività dichiarata, compresi:

- apparecchiature elettroniche;
- impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA: impianti di allarme di segnalazione e comunicazione;
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d'arte;
- veicoli in genere costituenti merce inerente l'attività.

**Sono esclusi: autoveicoli e motocicli, non costituenti merce inerente l'attività, gioielli, preziosi, pietre dure, valori, nonché beni già assicurati per effetto di operazioni di leasing.**

#### **Valori**

Il denaro, i titoli di credito, le carte in genere rappresentanti valori, i valori bollati e postali.



## FORMA DI GARANZIA

**Primo rischio assoluto.** In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato sino alla concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 38.

### Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati al contenuto da:

- 1) Furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, anche false, uso di grimaldelli o arnesi simili;
  - c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - d) in modo clandestino **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.**

L'assicurazione comprende i furti commessi:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate, con rottura del vetro retrostante;
  - durante i periodi di chiusura diurna e serale e **comunque fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, alla condizione che le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse rimangano protette almeno da vetro fisso;**
  - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all' esercizio;
- 2) Rapina avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate dall' esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
  - 3) Estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto la violenza o minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o minaccia quanto la consegna delle cose assicurate, debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali indicati in polizza.

La garanzia s'intende estesa ai danni cagionati da:

- 4) atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;**
- 5) Furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi **con il limite di € 1.100,00 per sinistro**
- 6) Furto, rapina ed estorsione di valori:
  - I) nei locali dell' esercizio secondo le modalità previste ai precedenti punti 1), 2) e 3);
  - II) al di fuori dei locali dell' esercizio, **ma entro i confini della Repubblica Italiana**, sulla persona dell' Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, mentre detengono i valori nello svolgimento delle loro funzioni e limitatamente all'ipotesi di:
    - Furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
    - Furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori;
    - Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
    - Rapina.

**L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.**

**La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

**La garanzia di cui ai punti I) e II) è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 1.600,00; relativamente al furto nei locali dell' esercizio, il limite viene elevato a € 3.100,00 qualora i valori fossero riposti in cassaforte.**

Per quanto concerne i titoli di credito, si applica quanto previsto dall'art. 41.

- 7) Furto e alla rapina del contenuto posto in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, **entro i confini del territorio europeo**, nell' ambito di mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipi.  
Questa estensione prescinde dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati all' art. 25 ed è **prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.**

**In caso di sinistro la Società corrisponderà all' Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato;**

- 8) Furti avvenuti nei modi previsti dal presente articolo alla lettera a) anche se l'autore del furto sia un dipendente dell' Assicurato e **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**
  - **che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia interni, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
  - **che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;**
- 9) Furto e rapina di merci di categoria diversa da quella pertinente all'attività dichiarata, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00, esclusi comunque gli oggetti preziosi;**
- 10) Furto e rapina del contenuto delle vetrinette ad uso mostra, chiuse a chiave, esterne e non in comunicazione con l'esercizio ma poste nelle immediate vicinanze dell'esercizio stesso, **entro il limite di € 500,00 per ciascuna e € 1.500,00 per anno.**  
La garanzia comprende altresì i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti, **sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro.**

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

### Art. 21 - Furto e Rapina commessi utilizzando veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l' asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza, **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell' Assicurato stesso.**

Questo scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene complessivamente applicato nella misura del 30%; se è operante in concomitanza con la condizione particolare D (franchigia), l'importo in essa specificato costituirà minimo assoluto dello scoperto sopraindicato.

### Art. 22 - Limiti di indennizzo

Relativamente a quadri ed oggetti d'arte facenti parte del contenuto, l'assicurazione è prestata con un limite di € 16.000,00 per singolo oggetto.

### Art. 23 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;



- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, salvo quanto previsto all'art. 20 punto 8);
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall' autore del furto o rapina.

#### Art. 24 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.

Per i valori la sospensione decorre invece, dalle ore 24 dell'8° giorno di mancata custodia.

#### Art. 25 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di fabbricato con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad altezza superiore ai 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall' esterno e che ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiriflesso, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all' Assicurato l'80% dell'importo di danno indennizzabile rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato. Non sono comunque indennizzabili i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Qualora sia operante anche la Condizione particolare D (Franchigia), l'importo in essa previsto costituirà minimo dello scoperto sopra indicato.

#### Art. 26 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno ( forma di garanzia "a primo rischio assoluto")

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### Art. 27 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La Società non corrisponderà per ciascun anno assicurativo indennizzo superiore alle somme assicurate indicate nella scheda di polizza. Qualora le somme assicurate siano ridotte a seguito di sinistro, la Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio calcolato in base all'importo del reintegro, dalla data della richiesta fino alla scadenza dell' anno assicurativo in corso.

#### Art. 28 - Anticipo dell'Indennizzo

Fermo il disposto dell'art. 39, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 40% delle somme complessivamente assicurate, con il minimo di € 20.000,00. La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### Art. 29 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l'assicurazione non è operante per il contenuto posto nella nuova ubicazione.

#### Garanzie Aggiuntive

##### (Operanti solo se indicata la somma assicurata ed il relativo premio sulla scheda di polizza)

#### **G) Somma integrativa per valori**

In aumento al limite previsto all'art. 20 punto 6) - I) la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella scheda di polizza, per furto, rapina ed estorsione o esclusivamente per rapina ed estorsione, secondo quanto indicato nell' apposito spazio della scheda di polizza, in base alle modalità previste dall'art. 20 punto 6) - I); **limitatamente al furto la garanzia è operante esclusivamente se detti valori siano almeno posti in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.** Qualora i valori fossero riposti in una cassaforte, la somma pattuita si intende aumentata del 50%. **Relativamente alla rapina ed estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

#### **H) Somma integrativa per portavalori**

In aumento al limite previsto all'art. 20 punto 6) - II), la Società si impegna a corrispondere la somma integrativa indicata nella scheda di polizza, limitatamente alle ipotesi di:

- Furto avvenuto a seguito di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- Furto con destrezza **purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano valori;**
- Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
- Rapina verificatisi al di fuori dei locali dell' esercizio, **ma entro i confini della Repubblica italiana**, sulla persona dell' Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti mentre detengono i valori, nello svolgimento delle loro funzioni.

**L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.**

**La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.**

#### Condizioni Particolari

##### (Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

#### **A) Assicurazione dei beni contenuti nelle dipendenze dell' esercizio**

La garanzia è operante per il furto, la rapina e l'estorsione del contenuto posto nelle dipendenze dell' esercizio indicato nella scheda di polizza, non direttamente comunicanti con il medesimo, **purché poste nell' area di pertinenza del fabbricato in cui è situato l'esercizio.**

#### **B) Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi**

A parziale deroga di quanto indicato all' art. 20 punto 5), il limite di indennizzo per sinistro viene elevato a € 2.600,00.

#### **C) Furto di infissi e guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - forma in aumento**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 20 punto 5), il limite di indennizzo per sinistro viene elevato a € 6.000,00.

#### **D) Franchigia**

**In caso di sinistro la Società corrisponderà all' Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di un importo pari al 10% della somma assicurata, che rimarrà a carico dell'Assicurato e non potrà essere, in ogni caso, superiore a € 2.600,00.**

I danni relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché l'estensione di garanzia prevista all'art. 20 punto 6) non sono soggetti all' applicazione della suddetta franchigia.



## Norme che regolano l'assicurazione Cristalli e Vetri

### Definizioni

Nel testo che segue s'intende per:

### Lastre

Tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'interno che all'esterno dei locali dell'esercizio e dell'annesso ufficio privato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni non aventi valore artistico.

### Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti per rottura, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre.

Sono altresì indennizzabili le spese di trasporto, di installazione e di rimozione.

La garanzia è operante anche per i danni:

- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché da colpa grave dell'Assicurato;
- verificati si in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- verificati si in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causati da trombe d'aria, uragani, bufere e grandine.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ed al valore di rimpiazzo a nuovo, con liquidazione dei danni senza tenere conto del degrado delle cose assicurate come determinato al successivo art. 32.

La Società, **salvo il caso di dolo**, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento dei danni contro i responsabili.

**Limitatamente alle insegne, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia di € 50,00.**

### Art. 31 - Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia, le rotture:

- verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, incendio, fulmine, gelo, scoppi ed esplosioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, calamità provocate da forze della natura, salvo quanto previsto al precedente articolo;
- derivanti da crollo o assestamento di fabbricato o distacco di parti di esso, da cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di sorgenti luminose o delle scritte luminose, compresi i relativi impianti elettrici o elettronici, a seguito di surriscaldamento o corto circuito; d) determinate od agevolate da dolo del Contraente e/o Assicurato;
- ai bordi delle Lastre scorrevoli;
- dei lucernari e di Lastre aventi valore artistico. Sono inoltre escluse dalla garanzia le scheggiature e rigature.

### Art. 32 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla somma dell'importo relativo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati al momento del sinistro e di quello del loro costo di installazione e di rimozione, meno il valore di ciò che resta dopo il Sinistro. La società, a sua scelta provvede all'indennizzo od alla sostituzione degli enti danneggiati.

## Norme che regolano l'assicurazione Elettronica

### Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

### Apparecchiature elettroniche

- sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, tele scriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme, sistemi di videosorveglianza e antitaccheggio.

**Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e ad uso esclusivo dell'attività esercitata ed indicata in polizza.**

### Art. 33 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma indicata nella scheda di polizza**, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche (**escluse quelle già assicurate o le quote di ammortamento assicurate per effetto di operazioni di leasing**) causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La Società risponde altresì in seguito a sinistro indennizzabile, e **sino alla concorrenza di € 600,00 per evento**, delle maggiori spese documentabili per il noleggio di una apparecchiatura per sostituire temporaneamente quella danneggiata.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 100,00.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 38).

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di rivalsa verso l'eventuale responsabile del sinistro a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento dei danni contro i responsabili.

### Art. 34 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- determinati con dolo e colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- di deperimento, di logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso, oppure di funzionamento, ovvero causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, di corrosione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore;
- riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
- verificatesi in occasione di trasporti o trasferimenti al di fuori dell'ubicazione del rischio; oppure durante smontaggi o montaggi, salvo che tali operazioni siano connesse a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo di installazione;
- di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ai tubi o valvole elettronici nonché a lampade od altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- ai conduttori elettrici esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate;
- dovuti a smarrimenti od ammanchi;



- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di potere di carattere militare, serrate, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) di incendio, furto e/o rapina;
- n) ai ricevitori portatili, causati da caduta, qualora detti ricevitori portatili non siano fissati al vestito con appositi fermi;
- o) ai nastri magnetici, dischi audiovisivi;
- p) dovuti a guasti e/o difetti di funzionamento non dovuti a constatabili cause esterne all'apparecchiatura elettronica assicurata.

#### Art. 35 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:

##### A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le parti danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro;
- A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in A1), defalcato dell'importo stimato come in A2).

##### B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni, uso e qualità;
- B2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato come in B1), defalcato dell'importo stimato come in B2).

Queste modalità di determinazione del danno si applicano a condizione che:

- a) la singola Apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta fosse in stato di attività;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione della apparecchiatura elettronica danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

##### C) Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), e c) si procederà come segue:

- C1) si stima il valore della apparecchiatura elettronica al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- C2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come in C1) defalcato dell'importo stimato come in C2).

Il danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate nel modo indicato al punto A1), eguagliano o superano il valore che l'apparecchiatura elettronica aveva al momento del sinistro.

**Sono in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro ed i costi di trasporto e dogana sostenuti fuori dal territorio dello Stato Italiano e per revisioni eseguite in occasione del riadattamento o del riacquisto delle apparecchiature elettroniche assicurate distrutte o danneggiate.**

### Norme che regolano l'assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Cristalli e Vetri ed Elettronica

#### Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina e mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

Se i due periti sono in disaccordo, anche parzialmente, su quanto forma oggetto della perizia, ne eleggono un terzo, da scegliersi anche su richiesta di uno solo di essi - fuori dalla Provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato. Il terzo perito può essere nominato anche prima del disaccordo e, quando questo si verifica, il suo intervento può essere richiesto soltanto limitatamente ai punti controversi e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, cause e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art.12;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 18,26, 32 e 35.
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, vengono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 37 - Esercizio dei diritti nascenti dalla polizza

**I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione ai beni assicurati di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.**

#### Art. 38 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base alle norme dell'art. 18 commi a1 - b1 - c; risulta che i valori di una o più partite assicurate per ciascuna garanzia, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10% la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del predetto 10% e quello risultante al momento del sinistro.



#### **Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta opposizione in particolare:**

- a) nel caso di incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro e dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 17 lettera c);
- b) nel caso di furto dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall' art. 23 lettera b).

#### **Art. 40 - Ispezione dei beni assicurati**

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e **L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

#### **Art. 41 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) **L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell' azione cambiaria.

#### **Art. 42 - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.**

### **Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro**

#### **Art. 43 - Oggetto dell'assicurazione**

##### **a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società, **nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza**, si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### **b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società, **nel limite del massimale indicato sulla scheda di polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (**escluso le malattie professionali**) sofferti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124.

**L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato:**

- **sia in regola con l'assicurazione di legge;**
- **non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, a condizione che ciò consegua da comprovata, inesatta interpretazione delle norme di legge in materia. Sono comunque escluse le malattie professionali.**

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

#### **Art. 44 - Responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a terzi - **escluso il datore di lavoro** - o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

Relativamente a tale estensione di garanzia, **sempre nel limite del rispettivo massimale pattuito in polizza**, la Società risponde:

- per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all' articolo 43 a);
- per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 43 b).

#### **Art. 45 - Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

#### **Art. 46 Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti**

L'assicurazione R.C.T. è estesa, **limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali**, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, **sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.**

**La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.**

#### **Art. 47 Estensioni di garanzia**

L'assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:

- 1) detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell' Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, **purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza;**
- 2) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. **Limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di € 26.000,00 per anno assicurativo;**
- 3) partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- 4) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono considerati terzi i dipendenti;
- 5) proprietà ed uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica esistenti nell'ambito dell'azienda;



6) cose vendute dall'Assicurato, **esclusi i danni da vizio originario del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (somministrati o smerciati) nello stesso esercizio direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda esclusivamente i danni cagionati da cose consegnate nel territorio europeo a condizione che il danno si verifichi nell'ambito dell'Europa stessa ed entro il periodo di validità del contratto. Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**

7) operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce, da lavori di installazione, manutenzione e riparazione presso terzi delle cose vendute. **Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle predette attività;**

8) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

9) organizzazione di gite aziendali, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**

10) servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dell'azienda a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; **per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro danni a cose.**

Sono altresì compresi i danni subiti da:

a) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione;

b) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività assicurata o formanti oggetto dell'assicurazione;

c) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

#### **Art. 48 - Ricorso terzi da incendio**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a cose altrui, **escluso cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo**, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

**Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del massimale previsto in polizza con il limite di € 160.000,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo e con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00.**

#### **Art. 49 - Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori eseguiti presso terzi, che per natura, volume o peso non possono essere rimosse. **Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di € 40.000,00 con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% e con il minimo di € 100,00.**

#### **Art. 50 - Danni da interruzione o di sospensione di attività**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.**

**Questa garanzia è prestata per un massimo di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di € 60.000,00 con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00.**

#### **Art. 51 - Danni a mezzi sotto carico o scarico**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **con esclusione dei danni da incendio e mancato uso. Questa garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di € 100,00 per sinistro.**

#### **Art. 52 - Committenza veicoli**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate **escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all'art. 55 punto a).**

#### **Art. 53 - Proprietà e conduzione di fabbricati**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali e degli impianti esterni ed interni dell'esercizio, in quanto adibiti esclusivamente all'attività dichiarata. La garanzia comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; **relativamente a quest'ultima, la garanzia è limitata alla responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori. Sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. 494/96.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore nel qual caso il risarcimento verrà corrisposto con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato di € 250,00;
- umidità, stitillidicio e insalubrità dei locali.

#### **Art. 54 - Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio**

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi e/o dei dipendenti dell'Assicurato, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda, **esclusi i danni cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di € 100,00.**

#### **Art. 55 - Persone non considerate "terzi"**

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti, anche di fatto, nonché coloro che riportano il danno in conseguenza della partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 46. Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

#### **Art. 56 - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, nonché alle cose sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;



- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto all'art. 49;
- g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell' esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 47 punto 6);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi non detenuti in conformità alle norme vigenti in materia;
- i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- k) da assunzione volontaria di responsabilità e non direttamente dalla legge;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere e a quelli ad essi conseguenti;
- m) arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvale nell' esercizio dell'attività, salvo quanto disciplinato all' art. 45;
- n) derivanti da attività esercitate dall' Assicurato ad eccezione di quelle indicate nella scheda di Polizza.
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.

#### **Art. 57 - Rischi atomici e danni all'ambiente**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell' atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione; impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

#### **Art. 58 - Pluralità di assicurati**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

#### **Art. 59 - Variazione del numero degli addetti**

Il premio di polizza è convenuto in base al numero degli addetti, intendendosi per tali i titolari, i familiari che prestano la loro opera nell' esercizio, nonché i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. n. 1124 e in regola con gli obblighi di legge.

**In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, l'Assicurato dovrà dare comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.**

Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione del numero degli addetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione.

**Qualora l'Assicurato abbia omissso di comunicare le variazioni in aumento degli addetti, superiori a tre unità, la Società in analogia al disposto dell' art. 1898 c.c., risponderà - in caso di sinistro - in proporzione alle unità assicurate rispetto a quelle effettive.**

#### **Art. 60 - Validità territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti gli Stati europei. L'assicurazione R.C.O vale per il mondo intero.

#### **Art. 61 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell' Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.**

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

#### **Condizioni Particolari**

##### **(Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)**

#### **E) Danni a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo**

A parziale deroga dell'art. 56 lett. d), l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

**Per tali danni la Società risponde entro il limite di €. 10.000,00 per ciascun anno assicurativo; resta comunque a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di €. 250,00.**

**Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose costituenti strumento od oggetto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.**

#### **F) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate**

A parziale deroga dell'art. 56 lett. d), l'assicurazione è estesa ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate.

**Per tali danni la Società risponde entro il limite di €. 15.000,00 per ciascun anno assicurativo; resta comunque a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di €. 1.000,00.**

#### **G) Danni a cose oggetto dell'attività esercitata (valida solo per esercizi di lavanderia e stireria)**

A parziale deroga dell'art. 56 lett. d) e lett. f), la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato o sottoposte a lavorazione, con il limite di €. 500,00 per capo e €. 5.000,00 per anno assicurativo e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di €. 150,00.

#### **H) Danni ai veicoli in consegna o custodia**

A parziale deroga dell'art. 56 lett. d), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione **purché detti danni si verifichino nell' officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione meccanica.**

**Tale garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% con il minimo di €. 250,00 e con un massimo risarcimento di €. 5.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, ferma restando l'esclusione dei danni da incendio.**



#### **I) R.C. Postuma dell'installatore**

A parziale deroga di quanto previsto all' art. 56 lett. g) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, che svolga una delle attività previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990, (**esclusa solo l'attività di installazione o manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili**), nella sua qualità di installatore e manutentore o riparatore anche di impianti da lui non installati, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

**L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della citata legge e non comprende i danni:**

- a) **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) **cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;**
- c) **derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;**
- d) **cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.**

La garanzia è prestata per i danni derivanti dai lavori compiuti dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se denunciati nell' anno successivo alla cessazione della polizza stessa.

**La garanzia è prestata per danni alle cose di terzi con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 250,00 e con un massimo risarcimento di €. 150.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.**

#### **L) R.C. Postuma del riparatore**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 56 letto g) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, che svolga un'attività non prevista dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990, in conseguenza di lavori di installazione, manutenzione e riparazione dopo l'ultimazione dei lavori.

**L'assicurazione è operante a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo contrattuale e che il danno si sia verificato entro dodici mesi dall'esecuzione dei lavori stessi e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. Sono esclusi i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione.**

**La garanzia è prestata per danni alle cose di terzi con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 250,00 e con un massimo risarcimento di €. 150.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.**

#### **M) Cessione di lavori in appalto o subappalto**

A parziale deroga dell' art. 56 letto o), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici della cui opera si avvale nell' esercizio dell' attività.

**Tale garanzia è prestata alla condizione che le parti di lavori date in appalto o cedute in subappalto non superino complessivamente il 30% dell'importo totale dell'intera opera.**

#### **N) Lesioni personali subite da appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti.**

A parziale deroga dell'art. 55 letto c), l'assicurazione è estesa, **limitatamente agli infortuni occorsi in occasione di lavoro ed escluse le malattie professionali**, ai danni subiti dai titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici dei lavori stessi, nonché dai loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.c.**

#### **O) Esclusione R.C. proprietà del fabbricato**

A parziale deroga dell' art. 53, l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei locali e degli impianti interni ed esterni dell'esercizio.

#### **P) Esclusione R.C.O.**

L'assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui all'art. 43 letto b) e le garanzie di cui agli artt. 44 (responsabilità personale dei dipendenti), 45 (responsabilità derivante all' Assicurato da lavoratori non dipendenti) e 46 (lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti) si intendono abrogate e prive di ogni effetto.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

### Definizioni specifiche per Assistenza

#### **Assicurato**

Il Contraente di polizza.

#### **Azienda**

Il luogo situato in territorio italiano dove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

#### **Centrale Operativa**

E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

#### **Decorrenza e durata**

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

#### **Estensione Territoriale**

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino

#### **Furto**

E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### **Impresa**

Assicuratrice Milanese S.p.A.

#### **Incendio**

E' la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

#### **Infortunio**

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

#### **In viaggio**

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

#### **Malattia**

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

#### **Prestazioni**

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.

#### **Sinistro**

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

## PRESTAZIONI

### **1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino **ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- o per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- o per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.



## **2. Pronto intervento per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- o per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- o per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

## **3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

## **4. Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.

## **5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- o furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- o quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

## **6. Invio di un serrandista in caso di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- o smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- o quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

## **7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

## **8. Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

## **9. Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.**

## **10. Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, ecc, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).



#### **11. Rientro anticipato**

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Centrale Operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 250,00 per sinistro.**

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.

**La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.**

**Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:**

#### **12. Trasloco**

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.**

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

#### **13. Informazione sugli autonoleggi in Italia**

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

#### **14. Informazioni sull'azienda**

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:

- a. Equo canone:
  - durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- b. Normative legali di locazione:
  - diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;
- c. Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali;
  - può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.



### Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
2. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - dolo dell'assicurato;
  - suicidio o tentato suicidio.
4. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza.
5. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
11. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
12. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

---

### Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde

**800.087.506**

Oppure al numero di Milano

**02.58.24.51.93**

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.  
Piazza Trento, 8  
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla **MILI**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.